



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “MANDRALISCA”

Liceo Classico – IPSSEO diurno e serale

Via Maestro Vincenzo Pintorno n. 27 – 90015 Cefalù (PA)

Cod. Mecc. PAIS00200N - C.F.82000270825 - codice univoco di fatturazione: UF67KK

Tel. Sede Centrale ed Uffici: 0921/421695 – Tel. IPSSEO diurno e serale: 0921/422427

e-mail: pais00200n@istruzione.it - pec: pais00200n@pec.istruzione.it

www.iismandralisca.edu.it

**Circolare n. 35
a.s. 2024/25**

Cefalù, 27 settembre 2024

I.I.S. - "MANDRALISCA"-CEFALU'
Prot. 0011531 del 27/09/2024
VII-3 (Uscita)

**All'Albo web
Amministrazione Trasparente
Al Personale della Scuola
Alla Dsga
Al sito web - Sezione Circolari
LORO SEDI**

OGGETTO: ADESIONE FONDO ESPERO – SILENZIO ASSENSO

Con la presente si trasmettono, in allegato, il testo dell'accordo in oggetto firmato da A.R.A.N. e OO.SS. rappresentative del Comparto Scuola con cui viene introdotto il principio della potenziale adesione irrevocabile al Fondo Pensione ESPERO mediante forme di silenzio-assenso e altri documenti attinenti.

Pertanto si invitano gli interessati, ovvero tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 01 settembre 2019, ad una attenta lettura della presente e degli allegati, al fine di assumere una consapevole decisione in merito alla scelta di aderire o meno al Fondo Espero nei tempi con le modalità del suddetto accordo, e ad inviare il modulo di una eventuale non adesione **entro il 2 ottobre 2024**.

Di particolare interesse rivestono:

- l'articolo 4, comma 2, che recita: “Nei nove mesi successivi alla data di “assunzione”, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi”;
- l'articolo 5 che disciplina, in prima applicazione, l'adesione mediante silenzio-assenso del lavoratore la cui “assunzione” abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della data di entrata in vigore del presente accordo”;
- l'articolo 6 che disciplina il diritto di recesso del personale iscritto mediante silenzio-assenso.

Più precisamente, l'art. 5

- Comma 2. “Entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l'informativa di cui all'art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. L'informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione”.
- Comma 3. “Nei nove mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi”.

- Comma 4. Anche al personale di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7, 9.

e l'art.6

- Comma 1. L'iscritto mediante silenzio-assenso ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5 dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.
- Comma 2. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di comunicazione dell'adesione ai sensi dell'art. 4, comma 7.
- Comma 3. Per esercitare il diritto di recesso, l'aderente invia una comunicazione al "Fondo", mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati che garantiscano la certezza della data di ricezione. Per esercitare tale diritto il "Fondo" rende disponibile, attraverso il proprio sito, la modulistica o una procedura conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione.
- Comma 4. Il "Fondo", entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare, al lavoratore e/o all'amministrazione, le somme eventualmente da questi pervenute.

Tanto per quanto di competenza. Allegati:

- Accordo ARAN-OO-SS 16 novembre 2023;
- Nota informativa Fondo Espero;
- Modulo di non adesione Fondo Espero.

Il Dirigente Scolastico

*Vincenzo Guarneri**

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo la firma autografa.*